

REGOLAMENTO (UE) N. 905/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le zucchine, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico «OCM») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato XVII. Tale sorveglianza viene effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei ne-

goziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, e sulla base degli ultimi dati disponibili per gli anni 2007, 2008 e 2009, occorre adeguare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le zucchine, i carciofi, le clementine e le arance.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1580/2007.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livello limite (in tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	1° ottobre–31 maggio	1 215 717
78.0020			1° giugno–30 settembre	966 474
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	1° maggio–31 ottobre	12 303
78.0075			1° novembre–30 aprile	33 447
78.0085	0709 90 80	Carciofi	1° novembre–30 giugno	17 258
78.0100	0709 90 70	Zucchine	1° gennaio–31 dicembre	55 369
78.0110	0805 10 20	Arance	1° dicembre–31 maggio	368 535
78.0120	0805 20 10	Clementine	1° novembre–fine febbraio	175 110
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	1° novembre–fine febbraio	115 625
78.0155	0805 50 10	Limoni	1° giugno–31 dicembre	329 903
78.0160			1° gennaio–31 maggio	92 638
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	21 luglio–20 novembre	146 510
78.0175	0808 10 80	Mele	1° gennaio–31 agosto	1 262 435
78.0180			1° settembre–31 dicembre	95 357
78.0220	0808 20 50	Pere	1° gennaio–30 aprile	280 764
78.0235			1° luglio–31 dicembre	83 435
78.0250	0809 10 00	Albicocche	1° giugno–31 luglio	49 314
78.0265	0809 20 95	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	21 maggio–10 agosto	90 511
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	11 giugno–30 settembre	6 867
78.0280	0809 40 05	Prugne	11 giugno–30 settembre	57 764»